



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l'allegato relativo agli stati di previsione ed in particolare l'articolo 1, comma 140;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, recante ripartizione delle risorse del Fondo per investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
- VISTA l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 sono state assegnate risorse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per investimenti in infrastrutture tra le quali figura anche l'edilizia scolastica;

DATO ATTO in particolare, che dall'annualità 2019 al 2022 risultano assegnate risorse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari ad € 153.800.000,00, di cui destinabili ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici € 122.160.000,00;

CONSIDERATO che molti edifici scolastici, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, non rispettano la normativa in materia di antincendio;

DATO ATTO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle richieste legate alla programmazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il finanziamento di specifici interventi per far fronte all'esigenza di adeguamento degli edifici adibiti ad uso scolastico alla normativa antincendio;

CONSIDERATO che, con nota del 7 novembre 2018, è stato richiesto a tutte le Regioni di redigere piani per la concessione di contributi in favore di enti locali dell'importo massimo di € 50.000,00 per le scuole di infanzia e appartenenti al primo ciclo di istruzione e di € 70.000,00 per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;

RITENUTO alla luce dei finanziamenti assegnati nell'ambito delle risorse disponibili per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, di poter destinare quota parte pari a € 114.160.000,00, dall'anno 2019 all'anno 2022, alla concessione di contributi agli enti locali per l'adeguamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico alla normativa antincendio e di destinare, invece, la restante parte, pari a € 8.000.000,00 per l'anno 2019, alla messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero a interventi legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture;

VISTI i piani presentati dalle singole Regioni, alcune delle quali non hanno, tuttavia, esaurito la disponibilità complessiva loro assegnata;

DATO ATTO quindi, che eventuali risorse residue o economie dei singoli piani regionali sono assegnate alle medesime regioni con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DATO ATTO che le predette risorse, pari ad € 122.160.000,00, gravano sul capitolo 7105, Fondo unico dell'edilizia scolastica, mediante l'attivazione di un nuovo piano gestionale per garantirne una separata rendicontazione rispetto alle altre risorse che confluiscono annualmente nel medesimo capitolo;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RITENUTO quindi, possibile finanziare gli interventi, così come individuati dalle Regioni, di cui all'allegato elenco da Abruzzo a Veneto (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili dall'anno 2019 all'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;

DECRETA

Articolo 1

Articolo 1 (Riparto risorse)

1. L'importo complessivo di euro 114.160.000,00, assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi di edilizia scolastica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2019 al 2022, è ripartito tra le Regioni ai fini della concessione di contributi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, tenendo conto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell'Intesa in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:

REGIONI	Riparto
ABRUZZO	€ 3.808.809,67
BASILICATA	€ 2.177.847,57
CALABRIA	€ 6.214.176,46
CAMPANIA	€ 11.519.621,60
EMILIA - ROMAGNA	€ 7.130.622,56
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.828.607,26
LAZIO	€ 9.413.080,19
LIGURIA	€ 2.542.400,22
LOMBARDIA	€ 14.979.862,65
MARCHE	€ 3.570.630,40
MOLISE	€ 1.245.597,07
PIEMONTE	€ 7.710.670,82
PUGLIA	€ 7.589.814,88
SARDEGNA	€ 3.925.349,23
SICILIA	€ 10.545.443,06
TOSCANA	€ 6.972.253,04
UMBRIA	€ 2.535.106,85
VALLE D'AOSTA	€ 612.113,13



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VENETO	€	8.837.993,34
TOTALE	€	114.160.000,00

2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato elenco da Abruzzo a Veneto (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari ad € 108.620.928,87. La somma residua rispetto allo stanziamento complessivo di euro 114.160.000,00, pari a euro 5.539.071,13, nonché le eventuali economie sono assegnate a favore delle medesime regioni, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. L'ulteriore somma, pari ad € 8.000.000,00, riservata dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi di edilizia scolastica, è destinata alla messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero a interventi legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture. Tali interventi sono individuati sulla base delle esigenze espresse dagli enti locali e dalle Regioni competenti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sul capitolo 7105 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante l'attivazione di un nuovo piano gestionale.
5. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2

(Individuazione interventi e termini di aggiudicazione)

1. Gli enti locali di cui all'allegato elenco da Abruzzo a Veneto (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, come individuati da specifici piani regionali, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, nei limiti dei contributi ad essi destinati e indicati nel medesimo allegato.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concede contributi fino a un massimo di euro 50.000,00 per le scuole del primo ciclo di istruzione e fino a un massimo di euro 70.000,00 per le scuole del secondo ciclo di istruzione per l'adeguamento alla normativa antincendio.
3. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito in dodici mesi decorrenti dalla data di adozione del presente decreto, pena la decadenza dal presente contributo.
4. Il termine di cui al comma 3 si intende rispettato con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori principali.

Articolo 3

(Modalità di rendicontazione e monitoraggio)

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

- a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;
 - b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata a saldo a seguito dell'avvenuto certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
 5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4

(Revoche e controlli)

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito di attività di monitoraggio.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le medesime finalità.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma,

IL MINISTRO
Prof. Marco Bussetti